

LUCA D'ANDREA

**Danno da inadempimento di obbligazioni
pecuniarie, categorie creditorie e riforma
dell'art. 1284 c. c.**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1991
Disp. 10^a, Parte I, Sez. 1^a

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 28 marzo 1990, n. 2531 —
SCANZANO *Presidente* — GRIECO *Relatore* — DI RIENZO
P. M. (conf.). — S.p.a. Manifattura Lana Marzotto
(avv.ti Benvenuti, Irti) - Enel (avv. Gambino).

Cassa con rinvio App. Venezia, 6 luglio 1985.

Danni in materia civile — Obbligazioni pecuniarie — Mora del debitore — Maggior danno — Onere della prova — Fatti notori e presunzioni — Ammissibilità (C. c. art. 1224, 2° comma).

Danni in materia civile — Obbligazioni pecuniarie — Mora del debitore — Interessi compensativi — Interessi moratori — Cumulabilità — Esclusione (C. c. artt. 1224, 1282; L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 6).

In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, il creditore, può valersi di fatti notori e di presunzioni, fondati sul particolare status e sull'attività del creditore medesimo per dimostrare il maggior danno subito.

Gli interessi compensativi previsti dalla legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica, si capitalizzano sulle rate di ammortamento dovute al momento della mora, e sul coacervo spettano solamente gli interessi moratori allo stesso tasso di quelli compensativi, stante il divieto di cumulo tra i due tipi di interessi.

Omissis. — Motivi: I ricorsi principali ed incidentali, vanno riuniti a' termini dell'art. 335 c. p. c.

Con il primo motivo, la Manifattura Lana Marzotto s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.

1224 c. c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c. p. c.

In particolare, con riferimento alla richiesta di ulteriore indennizzo del danno determinato dal ritardato pagamento dell'Enel — danno da commisurarsi, quanto meno, alla intervenuta svalutazione monetaria — la ricorrente contesta sia l'affermazione della Corte di merito, secondo cui la svalutazione monetaria avrebbe, comunque, colpito il creditore (e, quindi, anche nel caso di tempestivo adempimento) sia il diniego di riconoscere agli «estratti conto» prodotti, rilevanza probatoria ai fini della maggior misura del ricorso al credito (e, quindi, del maggior esborso di denaro cagionato dalla inadempienza dell'Enel).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, l'Enel denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c. p. c., in relazione all'art. 1224, 2° comma, c. c., ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c. p. c.

Assume il ricorrente incidentale, che, erroneamente, la domanda di maggior danno per la ritardata liquidazione dell'indennità, proposta in primo grado, è stata ritenuta rituale e tempestiva.

Ed invero, l'Enel assume che la società istante non aveva chiesto tale risarcimento a titolo di responsabilità per il ritardato pagamento di quanto dovuto bensì una «ulteriore» somma, a titolo di indennizzo per l'esproprio, che fosse sufficiente a reintegrare il patrimonio della società espropriata della perdita subita, così sostenendo, in relazione al credito dell'impresa espropriata, la natura di credito di valore.

La «qualificazione» data dalla Corte di merito alla domanda (maggiore danno ex art. 1224, 2° comma, c. c.) — con conseguente ammissibilità, atteso che, diversamente interpretandola, se ne sarebbe dovuto rilevare la tardività — sarebbe stata dunque, attribuita erroneamente.

I due «mezzi», per il riferimento alla medesima norma (art. 1224 c. c.), possono essere esaminati in unico contesto.

È privo di fondamento il primo motivo del ricorso incidentale che è logicamente preliminare.

Rilevato che, secondo la Corte di merito la Marzotto s.p.a., domandando l'ulteriore indennizzo rispetto a quello

principale, non aveva chiesto la rivalutazione automatica di un debito bensì un *quid* concretizzabile nel maggior danno di cui al 2° comma dell'art. 1224 c. c., deve sottolinearsi che siffatta interpretazione dimostra la consapevolezza — da parte della Corte predetta — dei limiti posti dagli artt. 184 e 345 c. p. c. ed involge una indagine interpretativa della volontà della parte non censurabile in questa sede se immune da vizi logico-giuridici.

Orbene, mentre appare evidente l'inesistenza dei primi, essendosi la Corte limitata a ricercare la reale intenzione della parte con un processo di pura interpretazione scevra da contraddizione o da alterazioni dell'ordinario significato delle espressioni cui inerivano, va sottolineato che la Corte di merito non ha trascurato le norme applicabili alla fattispecie né, in particolare, ha equivocato sulla natura del credito vantato.

La ricostruzione della volontà della parte sulla base degli scritti difensivi costituiva la tipica — e corretta — attività interpretativa riservata al giudice di merito.

Né la pur articolata censura dell'Enel riesce ad evidenziare un omesso esame di circostanze decisive, giacché, in sostanza, si concreta nel prospettare un'interpretazione alternativa dei termini nei quali la domanda era formulata; e trascura che la qualificazione dell'indennizzo espropriativo come debito di valuta costituita, da tempo, un dato comunemente accolto.

La censura della ricorrente principale è fondata.

Le Sezioni unite di questa Corte — con la sentenza n. 3776 del 1979 — nel valutare la domanda proposta a termini del 2° comma dell'art. 1224 c. c. in relazione alla utilità che la somma di denaro pagata tempestivamente avrebbe assicurato, hanno riconosciuto la legittimità del ricorso ai fatti notori ed alle presunzioni fondate sul particolare *status* personale del creditore.

Affermando, per altro, che per dimostrare il danno derivatogli dalla necessità di procurarsi «altrove» il denaro non versatogli puntualmente, il creditore ha l'onere di dimostrare le condizioni più svantaggiose.

Le successive pronunce della Corte Suprema hanno, sostanzialmente, seguito i principi enunciati specificando che il creditore può adempiere l'onere probatorio a suo carico

valendosi del fatto notoriamente acquisito all'esperienza di ciascuno, unitamente a presunzioni connesse a condizioni e qualità personali tali da far presumere una più conveniente utilizzazione del denaro (cfr. Cass. n. 5407 del 1983; n. 5441 del 1983; n. 3806 del 1983 ed altre).

Orbene, nella specie, essendo incontestabile la qualifica di imprenditore in capo alla Manifattura Lana Marzotto s.p.a., era lecito presumere che il ricorso al credito, proprio degli imprenditori nelle diverse operazioni di gestione delle aziende, avrebbe assunto entità proporzionale alle «liquidità» disponibile e che, essendo questa minore a causa del ritardato adempimento dell'Enel, un più massiccio ricorso al credito bancario (e, quindi, a maggiori costi) sarebbe stato inevitabile.

Era stata data, poi, dimostrazione più specifica dei maggiori oneri con la produzione degli «estratti conto» bancari.

Al riguardo, mentre deve sottolinearsi la inconferenza dell'affermazione fatta dalla Corte di merito, secondo cui la svalutazione avrebbe, comunque, colpito la società creditrice — attesi gli effetti negativi della minore liquidità, praticamente inevitabili — va rilevata l'erroneità dell'altra affermazione, concernente l'asserita mancanza di nesso di causalità fra il danno lamentato (maggiori interessi bancari di cui agli «estratti conto») ed il tardivo adempimento dell'Enel.

La relazione strettissima e consequenziale tra i due fenomeni (i maggiori oneri finanziari come effetto dell'adempimento tardivo) è percepibile chiaramente sol che si considerino le già menzionate necessità di gestione di ogni imprenditore; perché la correlazione non deve essere specifica, relativa al singolo rapporto, ma riferita alla generale politica finanziaria dell'imprenditore.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 e degli artt. 1194 e 1282 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c. p. c.

Deduca, in particolare, la erroneità delle statuizioni della Corte veneziana con riferimento ai principi fissati dalle norme relative all'imputazione dei pagamenti ed alla produttività di interessi sulle somme dovute.

Sostiene la ricorrente che i pagamenti effettuati dall'Enel non potevano essere imputati al capitale prima che agli interessi e che la limitazione degli interessi legali al 1° gennaio 1974, senza la precisazione che da quella data, nel credito residuo dopo la corretta imputazione degli acconti versati, maturavano, oltre gli interessi moratori, anche quelli legali di cui all'art. 1282 c. c., è illegittima.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c. p. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c. p. c.

Afferma la ricorrente che la pronuncia sugli interessi e sulla misura del credito della Marzotto s.p.a. è censurabile anche in rito non trovando riscontro nella domande formulate dall'Enel nel giudizio d'appello.

Ed invero, secondo la ricorrente principale, le parti non avevano chiesto alla Corte la decisione circa la misura del credito residuo spettante alla Società Marzotto — riconosciuti i versamenti parziali — né era stata richiesta la limitazione della decorrenza degli interessi legali sino alla data di quei versamenti e sino al 1° gennaio 1974 su tutto il credito.

L'Enel si era limitata alla domanda di riconoscimento delle conseguenze derivanti dal pagamento di una parte del debito come accertato ed «accettato» dalle parti in assenza di gravame.

Le diverse statuizioni della sentenza di merito evidenzerebbero il vizio di ultrapetizione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c. p. c.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente incidentale di avere dedotto in appello la erroneità della pronuncia nella parte in cui il tribunale aveva condannato l'Enel al pagamento degli interessi moratori in aggiunta agli interessi compensativi al tasso del 5,50%.

Ciò nonostante — afferma il ricorrente incidentale — la Corte di merito ha ribadito la condanna dell'Enel al pagamento degli interessi compensativi al tasso del 5,50% dalla scadenza al saldo, oltre gli interessi di mora dal marzo 1970, liquidati nella misura del 5,50%, anziché in quella legale.

Tanto, pur in difetto di impugnazione di tale capo da parte della Marzotto s.p.a.

Le censure formulate dal ricorrente principale non sono fondate.

Va accolto, per quanto di ragione, il gravame proposto col secondo motivo dal ricorrente incidentale.

Come ha puntualmente rilevato il controricorrente, la questione concernente la illegittimità delle imputazioni avrebbe dovuto essere proposta in sede di merito e non, per la prima volta, in Cassazione.

La disposizione dell'art. 1194 c. c., infatti, è derogabile per effetto del consenso del creditore sicché se questi non prospetta la questione (deducibile) della imputazione ben può il giudice presumere che sia intervenuto l'accordo sulla specifica modalità di imputazione.

Non incorre, quindi, in violazione di legge (art. 1194 c. c.) e/o in vizio di omessa motivazione la sentenza che non esamina il punto, e che, dunque, appartenendo — come questione deducibile — al processo già in sede di appello, ove non fu proposta, deve essere ritenuta «nuova» nel giudizio di cassazione.

La questione di ultrapetizione (terzo motivo del ricorso principale) non ha fondamento.

Essendo stato riconosciuto nel giudizio di primo grado il diritto tanto agli interessi compensativi che ai moratori, la Corte di merito — nei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello — ha ritualmente esaminato la questione, proposta nel suo complesso e ben comprensiva — per come si evince anche dalle conclusioni riportate in sentenza — della questione degli interessi e del loro corso.

Gli interessi compensativi e moratori, poi (seconda parte del secondo motivo del ricorso principale e secondo motivo del ricorso incidentale) per il diverso fondamento e la diversa funzione che li caratterizzano, non si cumulano.

Al riguardo, è sufficiente sottolineare che l'inadempimento del debitore alla data convenuta per il pagamento supera i patti in base ai quali erano corrisposti gli interessi e determina il diritto alla percezione dei soli interessi moratori.

Che il tasso di questi sia pari a quello degli interessi che erano stati convenuti discende da espressa disposizione di

legge e, in qualche misura, dimostra una integrazione delle due discipline.

Tuttavia, gli interessi moratori sono gli unici che il debitore deve e gli unici che il creditore può pretendere dopo l'inadempimento ma sono dovuti sul coecervo di capitale ed interessi compensativi.

Rilevato, dunque, che nella determinazione del tasso va considerato la disposizione dell'art. 1224 c. c. — secondo cui se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura e, ove si dimostri di aver patito un danno maggiore (a quello ristorato dell'interesse legale), spetta l'ulteriore risarcimento, non dovuto se è stata convenuta la misura dei moratori — deve concludersi che, fermo il principio del divieto di cumulo tra i due tipi di interessi, gli interessi compensativi previsti dalla legge di nazionalizzazione si capitalizzano sulle rate di ammortamento dovute all'inizio della mora (marzo 1970) e, sul coecervo, spettano gli interessi moratori allo stesso tasso di quelli compensativi; che sono sostituiti, non assorbiti, dai primi. — *Omissis*.

NOTA

La sentenza che si annota si è trovata a dover risolvere la questione, complessa quanto dibattuta, relativa all'individuazione e alla liquidazione del danno che in capo al creditore di una somma di denaro si è prodotto a seguito del ritardato adempimento e del deprezzamento della moneta nel periodo intercorrente tra la costituzione in mora e l'effettuato pagamento.

Il creditore nel caso di specie lamentava che, a causa del mancato pagamento entro i prescritti termini dei ratei d'indennizzo da parte dell'Enel di cui all'art. 6 L. 6 dicembre 1962, n. 1643 (nazionalizzazione dell'energia elettrica), aveva sofferto un danno maggiore rispetto a quello liquidabile forfaitariamente ai sensi del 1° comma dell'art. 1224 c. c., chiedendo che esso venisse commisurato quantomeno al tasso d'inflazione.

La Cassazione ha pronunciato — allineandosi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, introdotto da Cass., Sez. un., 4 luglio 1979, n. 3776 e 25 ottobre 1979, n. 5572, e confermato pur con alcuni correttivi da Cass., Sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368 — nel senso di riconoscere alla svalutazione monetaria solo una potenzialità dannosa, insufficiente di per sé a giustificare il risarcimento del danno.

Questo deve essere viceversa attribuito se e nella misura in cui la svalutazione (da intendersi non necessariamente nel senso comune e improprio di perdita del potere di acquisto causato dall'aumento del livello medio dei prezzi al consumo, ma globalmente nel senso di perdita del valore che la somma aveva per il debitore al momento della scadenza dell'obbligazione), abbia prodotto sul patrimonio del creditore conseguenze sfavorevoli che un puntuale pagamento e un impiego redditizio del denaro — determinabile anche in base a fatti notori e a presunzioni desumibili dallo status professionale e da condizioni personali del creditore — avrebbero impedito¹⁾.

¹⁾ Tra le numerose sentenze che si sono allineate all'indirizzo accolto dalle due pronunce delle Sezioni unite, si vedano le re-

In particolare lo status di imprenditore del ricorrente, dà concretezza del fatto che è normale il ricorso al credito bancario per ovviare alle consuete esigenze di gestione finanziaria ed economica di ogni imprenditore; pertanto la mancata disponibilità delle somme dovute produce come evidente conseguenza la necessità di un più massiccio ricorso al credito bancario stesso, con aggravio dei costi.

Ci si è così ricollegati al principio secondo cui, ai fini della prova del maggior danno, l'impiego mancato è quello che può considerarsi normale e prevalente (e perciò presunto) per ciascuna delle categorie socialmente rilevanti di creditori — individuate dalle predette pronunce delle Sezioni unite, in imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali e meri consumatori — alla quale il singolo creditore, per valersi della agevolazione probatoria, deve dimostrare di appartenere.

Tale meccanismo di determinazione presuntiva del «maggior danno», oggetto di vivaci critiche da parte della dottrina sia nel momento della sua prima prospettazione, sia in quello della sua successiva riaffermazione²⁾, costituisce la fase ultima e (per ora) terminale di un'evoluzione giurisprudenziale che, in tema di prova del danno e di individuazione di parametri per la determinazione

centi: Cass., 12 marzo 1990, n. 2013, in *Foro It.*, 1990, I, 3211, con osservazioni di Rossi, ove ulteriori richiami; Id., 27 novembre 1989, n. 5138, in *Giur. It.*, 1990, I, 1, 762, con nota di CAVALIERE, cui si rinvia per i riferimenti giurisprudenziali precedenti; Id., 12 dicembre 1989, n. 5501, in *Mass. Giur. It.*, 1989, 683; Id., 20 luglio 1989, n. 3389, *ivi*, 1989, 454; Id., 5 maggio 1989, n. 2125, *ivi*, 1989, 301; Id., 1° marzo 1989, n. 1115, *ivi*, 1989, 168; Id., 2 febbraio 1989, n. 639, *ivi*, 1989, 97. Si richiamano inoltre Cass., 19 agosto 1983, n. 5407, in *Mass. Giust. Civ.*, 1983, 1915; Id., 30 luglio 1983, n. 5241, *ivi*, 1983, 1844; Id., 4 giugno 1983, n. 3806, *ivi*, 1983, 1354, citate nella motivazione.

²⁾ Per un quadro delle critiche mosse dalla dottrina all'accennata impostazione, v. INZITARI, *La terza sentenza (n. 2368 del 1986) delle Sezioni unite sul «maggior danno» nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 1160; PARDOLESI, *Le Sezioni unite su debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico)*, in *Foro It.*, 1986, I, 1265; AMATUCCI, *Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e principi non ancora enunciati in materia di computo di interessi*, *ivi*, 1986, I, 1273; TARTAGLIA, *Il risarcimento non automatico del danno da svalutazione e le categorie creditorie*, in *Giust. Civ.*, 1986, I, 1605; v. inoltre le considerazioni precedentemente svolte da DI MAIO, *Danno da svalutazione e categorie creditorie*, in *Giur. It.*, 1979, IV, 193, e da BIANCA, *Il danno da svalutazione monetaria*, *ivi*, 1979, IV, 129.

del suo ammontare ha adottato soluzioni ora più rigorose ora più permissive e favorevoli per il creditore, a seconda dell'evolversi della situazione economica e in particolare del livello di stabilità monetaria del momento storico.

Si è passati cioè da pronunce che riconoscevano «l'ulteriore risarcimento» solo a chi avesse fornito la prova specifica che per la somma non corrisposta era stata già prestabilita e predisposta una forma d'investimento la cui redditività avrebbe ecceduto il tasso legale d'interessi, ad altre che lo commisuravano senz'altro al tasso di inflazione, giusta la considerazione che fosse normale e presumibile l'impiego del denaro nell'acquisto di beni di consumo da parte di ogni creditore³⁾.

La via «intermedia» che le Sezioni unite hanno intrapreso per appianare il contrasto avutosi, sarebbe stata probabilmente quella definitivamente risolutiva, se non fosse intervenuta, oltre ai già riferiti dissensi della dottrina, la promulgazione della L. 26 novembre 1990, n. 353, che avendo innalzato il tasso degli interessi legali al 10%, ha scosso le fondamenta stesse della costruzione probatoria per «categorie socialmente rilevanti», creando le premesse per una riconsiderazione delle problematiche connesse con l'esegesi dell'art. 1224 c. c.

La pronuncia delle Sezioni unite percorreva la via intermedia non soltanto in relazione ai due contrastanti e riferiti filoni giurisprudenziali, ma anche in relazione all'individuazione della *ratio* e di conseguenza ai risvolti interpretativi e applicativi dell'art. 1224 c. c.

La lettera della norma, nonché la sua simmetrica struttura evidenziano infatti che le direttive da seguire — e le istanze da soddisfare — nel procedimento volto alla individuazione e al risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni pecuniarie sono due, poste in forma alternativa: l'istanza di «forfettizzazione», onde pervenire ad un risarcimento rapido ed agevole è indubbiamente espressa dal 1° comma dell'art. 1224, anche, ovviamente, a prezzo di una inevitabile approssimazione.

Altrimenti, ove si voglia realizzare l'interesse ad una ricostruzione reale ed effettiva del rapporto obbligatorio, quando sia a ciò inidonea la liquidazione forfettaria, il prezzo da pagare è rappre-

³⁾ Per il primo indirizzo cfr. Cass., 11 gennaio 1951, n. 47, in *Foro It.*, 1951, I, 163; per il secondo: Id., 30 novembre 1978, n. 5670, in *Giur. It.*, 1979, I, 1, 972; Id., 7 gennaio 1983, n. 123, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 766; Id., 27 gennaio 1984, n. 651, inedita quanto alla motivazione; Id., 5 giugno 1985, n. 3356, in *Foro It.*, 1985, I, 2239; v. inoltre Id., 2 febbraio 1982, n. 607, in *Giur. It.*, 1982, I, 1, 1015, che commisura il danno, automaticamente risarcito, al tasso ufficiale di sconto.

sentato dalla necessità di dimostrare di aver subito un danno maggiore: ciò, in applicazione del 2° comma dell'articolo in esame.

Orbene la Corte, ha riunito queste due direttive, tenendole entrambe in considerazione nell'attività di esegesi del solo 2° comma.

Ritenendo correttamente che l'indagine andasse condotta sotto il profilo probatorio del «danno ulteriore», la Corte era alla ricerca di un criterio che consentisse da un lato di commisurare il risarcimento alla effettività del danno sofferto, e, implicitamente, alle differenti ripercussioni dell'inadempimento sul patrimonio dei vari creditori in relazione alle loro condizioni personali e professionali, dall'altro, di liquidarlo in modo semplice ed agile.

Tale impostazione che disattendeva in parte, come detto, sia la lettera che lo spirito dell'art. 1224, era peraltro frutto di una evidente necessità di compromesso determinata da un elevato tasso di inflazione che rendeva assolutamente inidonea al soddisfacimento delle pretese creditorie la previsione degli interessi legali di cui all'art. 1224, 1° comma, e dal rigore del principio nominalistico che non consentiva di indicizzare la somma dovuta, adeguandola al ridotto potere d'acquisto della moneta⁴⁾.

In realtà, ammesso che sia inevitabile accettare un sacrificio in termini di maggiore approssimazione nella determinazione del danno, purché questa sia incentrata su formule rapide e agili, le Sezioni unite sembrano aver fallito proprio su questo punto: infatti le rigorose allegazioni richieste ai creditori ai fini dell'inquadramento nell'una o nell'altra categoria⁵⁾, non paiono del tutto giustificate tenendo presente che nel meccanismo di determinazione del danno, si trascurava affatto di considerare la possibilità della diversificazione degli impieghi del denaro, con la conseguenza che, commisurando l'intero danno esclusivamente all'impiego (mancato) prevalente e normale per ciascuna categoria, si verifica un appiattimento, una omogeneizzazione della liquidazione del danno, accrescendone in misura eccessiva il livello di approssimazione.

Critiche si sono levate, inoltre, in dottrina, in ordine al fatto che la diversità e la poliedricità delle situazioni creditorie concrete avrebbero posto dei gravi ostacoli all'applicazione del rigido si-

⁴⁾ Sulla necessità, *in subjecta materia*, di addivenire ad un compromesso, purché giusto, cfr. PARDOLESI, *op. cit.*, 1269.

⁵⁾ Si rilevi, in modo particolare, la brusca inversione cui le Sezioni unite danno luogo attraverso l'applicazione esemplificativa delle categorie poco prima teorizzate, nella parte finale della sentenza n. 2368 del 1986, cit., alla quale si sono conformate, sotto il profilo in esame, Cass., 23 gennaio 1987, n. 633, in *Rep. Foro It.*, 1987, voce «Danni civili», n. 252; Id., 23 maggio 1989, *ivi*, 1989, voce cit., n. 211.

stema per categorie. Si aggiunga l'ulteriore considerazione che, sotto il profilo metodologico e del procedimento logico-giuridico, la pronuncia delle Sezioni unite si è solo apparentemente discostata da quelle pronunce che riconoscevano la automatica rivalutazione della somma dovuta sulla base della semplice allegazione del fenomeno inflattivo.

Difatti entrambe le impostazioni affermano che il danno da risarcire è da commisurarsi all'impiego più comune, e quindi più probabile, della somma di denaro che si sarebbe effettuato in presenza di un tempestivo adempimento.

La differenza consiste unicamente in una diversa estensione del criterio soggettivo di riferimento: le sentenze cosiddette «indicizzatrici» considerando un modello generale e unitario di creditore, identificano l'impiego più probabile nell'acquisto di beni di consumo; le Sezioni unite, invece, considerano varie categorie di creditori, ponendo di conseguenza diverse ipotesi di impiego-tipo.

In realtà anche tale scelta può essere soggetta ad obiezioni, presentando come la prima tutti gli svantaggi della (sia pure minore) generalizzazione, che mal si adatta alla soluzione di casi — come già accennato — affatto diseguali e non riconducibili ad unità ⁶⁾.

Orbene, la recente modificazione del tasso degli interessi legali, ha sancito la parziale obsolescenza del meccanismo in parola, dando inoltre ragione del fatto che il complesso e controverso problema andava risolto sotto il profilo del metodo esegetico, non già sotto quello del merito (cioè l'individuazione del *quantum* da risarcire).

In ordine al primo rilievo, è evidente che il meccanismo interpretativo dell'art. 1224, 2° comma, che le Sezioni unite hanno prospettato, è destinato a rimanere inattuato perlomeno nei confronti delle categorie dei meri consumatori e dei creditori occasionali, i quali non avranno più interesse a valersi del sistema di presunzioni per ottenere un risarcimento minore rispetto a quello liquidabile in base al 1° comma dell'art. 1224.

In ordine al secondo rilievo, si deve rilevare che è bastato riempire legislativamente di contenuto precettivo il 1° comma dell'art. 1224 (fornendo gli interessi moratori di effettiva potenzialità satisfattiva) per rendere inutili gli sforzi di quanti hanno speso pregevoli ed articolate argomentazioni giureconomiche per individuare

⁶⁾ Significativi, a questo riguardo, sono gli esempi-limite indicati da AMATUCCI, *op. cit.*, 1275, che non rivestono importanza solamente teorica: la peculiarità e la ricorrenza delle situazioni ivi descritte, potrebbero infatti giustificare l'individuazione di sub-categorie, ulteriori rispetto a quelle prospettate dalle Sezioni unite, a conferma quindi della perfettibilità di siffatte scelte, in un settore d'indagine poco confacente alle generalizzazioni.

un parametro cui ragguagliare forfettariamente, l'ulteriore risarcimento di cui all'art. 1224, 2° comma ⁷⁾.

Una soluzione coerente con le istanze equitative a fronte della variabilità della congiuntura economica e dei suoi riflessi sulla stabilità valutaria, con il principio nominalistico di cui all'art. 1227, con l'esigenza di non vincolare la reintegrazione patrimoniale del creditore ad una *probatio* diabolica, non poteva che avere fonte normativa, e di ciò sembravano essere pienamente consapevoli le Sezioni unite della Cassazione ⁸⁾.

L'elevazione del saggio legale degli interessi moratori — oltre il tasso di inflazione — restituisce non solo efficacia normativa al 1° comma, ma evidenzia anche quali siano le *rationes* e i criteri applicativi di entrambi i commi dell'art. 1224: compensare forfettariamente il pregiudizio del creditore il primo, compensarlo effettivamente il secondo.

Qualche breve considerazione appare infine spendibile in ordine all'opportunità della predeterminazione in misura fissa del saggio legale d'interesse.

Le ragioni che storicamente sono sempre state addotte a favore della soluzione suindicata, possono sintetizzarsi nell'inaccettabilità del ricorso ad un tasso flessibile, a salvaguardia della certezza del debito di interessi e nella non necessità di esso, stante la relativa stabilità del livello di mercato degli interessi, nonché del livello dei prezzi al consumo.

Appare quindi chiaro che in una situazione economico-finanziaria come quella attuale la seconda delle motivazioni indicate viene a perdere valore, *a fortiori* ove si consideri che la misura del tasso legale di interessi è stata storicamente concepita in stretto collegamento con il livello degli interessi di mercato.

Dunque non si vede perché, in uno scenario di rapida e frequente fluttuazione di questo livello non si voglia abbandonare il

⁷⁾ Ci si riferisce, in modo particolare alle lucide analisi di carattere economico-finanziario condotte da VALCAVI, *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria?*, in *Foro It.*, 1986, I, 1540, e da AMATUCCI, *op. cit.*, 1273 e segg.

⁸⁾ Sollecitazioni, in senso di un intervento del legislatore, provenivano già da AMATUCCI, *La prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Foro It.*, 1979, I, 1987, e da FRANCESCHELLI, *Ancora sul danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Giur. Comm.*, 1979, 1002; inoltre la sentenza n. 2368 del 1986, cit., non mancò di sottolineare come «... elevare... il tasso legale degli interessi moratori, disconoscendone (eventualmente) anche il carattere fisso ...» fosse «... non già un'operazione esegetica, ma normativa».

principio della fissità del tasso anche quando sia possibile determinare questo *per relationem*, ancorandolo a indici che per la loro ufficialità e per l'autorevolezza del soggetto che li determina sono suscettibili di soddisfare anche l'istanza di certezza del debito poc' anzi accennata.

Il riferimento al tasso ufficiale di sconto è evidente: tale soluzione, che rappresenta il punto di arrivo più appagante sotto il profilo della coerenza metodologica, potrebbe dare adito a perplessità sotto il profilo dell'opportunità economica; si tratta cioè di stabilire se questo tasso è idoneo a rappresentare il punto di equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore.

Su questo tema il dibattito è aperto e varie sono le posizioni espresse dalla dottrina⁹⁾: le questioni in esame attengono tuttavia all'economia del diritto e non appare questa la sede più idonea per affrontarle, presupponendo inoltre risolti in via normativa i problemi relativi alla funzione che i vari tipi di interessi contemplati nel nostro ordinamento (moratori, corrispettivi, ecc.) tendono a realizzare.

Tuttavia, a conferma della razionalità della soluzione prospettata, valga il riferimento alle scelte adottate dalla maggior parte delle legislazioni europee, in particolare alla pregevole articolazione del sistema francese¹⁰⁾, e alle opzioni dello stesso legislatore italiano allorché, disciplinando particolari rapporti creditorî, ha introdotto «saggi di interesse speciali», nei quali la flessibilità è praticata attraverso il ricorso a tassi di riferimento stabiliti in relazione al livello di mercato dei tassi medesimi¹¹⁾.

Una volta risolto in tal modo il problema del contenuto precettivo dell'art. 1224, 1° comma, non sembra incongruo seguire

⁹⁾ Un'ampia rassegna delle opinioni dottrinarie sull'argomento trovasi descritta in QUADRI, *La modificazione del saggio degli interessi legali, commento all'art. 1 L. 26 novembre 1990, n. 353*, in *Le nuove leggi civ. commentate*, 1990, 1420, nota 89.

¹⁰⁾ La riforma francese degli interessi è contenuta nella L. 11 luglio 1975, n. 75-619. Si confrontino anche la legge svedese (5 giugno 1975) e quella danese (21 dicembre 1977).

¹¹⁾ Un'ipotesi di tasso di riferimento è prevista, per le erogazioni prestate da istituti di credito speciale, dal D. P. R. 9 novembre 1976, n. 902, art. 20; un'altra importante ipotesi di tasso speciale determinato in misura variabile, è quella disciplinata dalla Convenzione dell'Aja, 1° luglio 1964, ratificata dalla L. 21 giugno 1971, n. 816 (regolamentazione della compravendita internazionale), la quale, in caso di ritardo nel pagamento del prezzo della cosa acquistata, stabilisce che siano dovuti gli interessi moratori, nella misura del tasso di sconto, maggiorato dell'1%.

un'impostazione più rigorosa nell'interpretazione e applicazione della necessariamente residuale fattispecie descritta dall'art. 1224, 2° comma.

Si intenderebbe, cioè, ripristinare un maggior rigore probatorio per la liquidazione dell'ulteriore risarcimento.

Tale rigore potrebbe peraltro risultare affievolito da un limitato ricorso a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti e sempre che, sia il fatto certo e provato, sia il giudizio di probabilità da esso ottenibile, abbiano ad oggetto la situazione concreta, riferita cioè al singolo creditore in questione, e non già ad un modello medio e normale distinto in categorie aventi caratteristiche comuni, o peggio ancora, a tutti i creditori indistintamente.